

Estinzione dell'obbligazione - compensazione - giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024 (Rv. 672284-01)

Compensazione dei crediti - Presupposti - Liquidità, certezza e esigibilità - Compensazione legale e giudiziale - Effetti - Differenze.

L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024 (Rv. 672284-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1242, Cod_Civ_art_1243